



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, recante “*Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 19, lettera a), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

**VISTO** il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari*”, e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, che prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport è istituito un fondo destinato all’erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato “Fondo sport per studenti universitari” con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 5 milioni di euro per l’anno 2026, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio;

**VISTO**, altresì, il comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1, è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l’anno 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e, in particolare, l’articolo 26, concernente il “Dipartimento per lo Sport”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Andrea Abodi, è stata attribuita la delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari di interesse nazionale;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**CONSIDERATA** l'importanza di valorizzare il talento e l'impegno degli studenti universitari che si distinguono in ambito sportivo, al fine di favorire la conciliazione tra attività accademica e attività sportiva e promuovere l'eccellenza sportiva nel Paese, anche attraverso l'erogazione di borse di studio che intendono supportare economicamente i giovani atleti meritevoli nel percorso universitario;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla definizione dei requisiti e delle modalità di erogazione delle borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96;

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'Università e della Ricerca

### **DECRETA**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari*”, con il presente decreto sono definiti i requisiti per accedere alle borse di studio di cui alla citata norma, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse.

#### **Art. 2 (Requisiti di accesso alla borsa di studio)**

1. Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio lo studente-atleta, al momento di presentazione della domanda, deve essere in possesso di ognuno dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto ad un anno di corso, compreso nella durata normale del corso di studi e non afferente a dottorato o scuola di specializzazione di area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, presso una università statale o accademia per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute, per l'anno accademico 2025/2026;
  - b) appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente per l'Università non superiore a 40.000 euro, con possibilità per gli studenti di avvalersi anche dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università (ISEEU) corrente;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

- c) essere tesserato con una Associazione Sportiva Dilettantistica o una Società Sportiva Dilettantistica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche oppure essere tesserato con una Associazione o Società Sportiva professionistica, affiliate a una federazione sportiva o una disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI o dal CIP;
  - d) essere riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" da una Federazione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata di riferimento, o, in alternativa, essere coinvolto nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici o Giovanili (estivi o invernali);
  - e) per gli sport individuali essere posizionato nella classifica nazionale per la stagione sportiva in corso; per gli sport di squadra, avere partecipato nella stagione sportiva in corso ai Campionati di livello Nazionale.
2. Ai fini del riconoscimento della borsa di studio, i meriti sportivi devono essere conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle rispettive federazioni sportive o discipline sportive associate, riconosciute dal CONI o dal CIP.
  3. I requisiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo dovranno, sentite le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive competenti, essere oggetto di uno specifico allegato tecnico annesso al bando o all'avviso che verrà pubblicato a seguito dell'emanazione del presente decreto.

### **Art. 3**

#### **(Criteri e modalità di presentazione della domanda)**

1. Lo studente-atleta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, presenta domanda per la borsa di studio utilizzando l'apposita piattaforma che è resa disponibile dal Dipartimento per lo Sport.
2. Le istruzioni operative circa le procedure informatiche di presentazione della domanda di ammissione al beneficio sono pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport.
3. Il Dipartimento per lo Sport, all'esito dell'istruttoria delle domande pervenute, forma la graduatoria di merito, e provvede all'assegnazione del beneficio fino all'esaurimento delle risorse disponibili, sulla base dei seguenti criteri applicati in ordine di priorità:
  - a) migliore piazzamento, a livello individuale o di squadra, nelle classifiche e nei campionati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
  - b) essere studente fuori sede o, in subordine, studente pendolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
  - c) minor valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università;
  - d) minore età anagrafica.
4. Per le attività di cui al presente articolo, il Dipartimento per lo Sport può avvalersi della Società Sport e Salute S.p.A., che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

### **Art. 4 (Quantificazione della borsa di studio)**

1. Gli importi delle borse di studio sono determinati come segue, così come individuati per le diverse tipologie di studenti dal Decreto emanato dal Ministero dell'università e della ricerca in applicazione dell'Art. 3 comma 10 del Decreto Ministeriale 1320 del 17 dicembre 2021 e successivi:
  - a) studenti fuori sede: euro 7.072,10;
  - b) studenti pendolari: euro 4.132,85;
  - c) studenti in sede: euro 2.850,26.

### **Art. 5 (Assegnazione delle borse di studio e obblighi di pubblicità)**

1. Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 4, della Guardia di Finanza, delle Università e AFAM e degli Organismi regionali per la tutela del diritto allo studio, effettua controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni prodotte ai fini dell'assegnazione della borsa di studio.
2. L'erogazione del beneficio avviene, da parte del Dipartimento per lo Sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative di cui all'articolo 3, comma 2.
3. L'elenco dei beneficiari del contributo e l'importo dei contributi concessi sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, nel rispetto della disciplina vigente in tema di trattamento dei dati personali.

*Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.*

Roma,

**IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI**  
Andrea ABODI

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
Anna Maria BERNINI